



COMUNE di TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Settore 4 – Area Tecnica

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. 17 marzo 2020, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17/03/2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 110 del 29/04/2020;
- il DPCM 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.76 del 22-03-2020;
- il DPCM del 1 Aprile 2020 e del 10 Aprile 2020 concernenti "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- le Indicazioni del Ministero della Salute del 08/04/2020 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione che prevede alla lettera G punto 1 la chiusura dei cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;
- il DPCM del 26 Aprile 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che il richiamato D.P.C.M del 26 Aprile 2020 prevede espressamente:

- art. 1 lett. d) che "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- art. 1 lett. i): "...l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- art. 1 lett. e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Visto la propria disposizione prot. n. 7575 del 01.05.2020, con la quale si regolava la riapertura dei Cimiteri comunali;

Atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato DPCM 26.4.2020, le disposizioni si applicano dal 4 maggio al 17 maggio 2020;

Ravvisata l'opportunità, al fine di prevenire assembramenti, di rimodulare l'orario di apertura dei Cimiteri di Radicena e Iatrinoli estendendolo al pomeriggio;

DISPONE

L'apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali, Radicena e Iatrinoli, per l'intero periodo che va da mercoledì 6 a domenica 17 mese di maggio dell'anno 2020, con i seguenti orari:

1. **CIMITERO DI RADICENA** aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 e alle ore 17:00;
2. **CIMITERO DI IATRINOLI** aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 e alle ore 17:00;

e le seguenti prescrizioni:

L'accesso ai cimiteri, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza, è così contingentato:

1. **CIMITERO DI RADICENA** ingresso dal solo ingresso principale pedonale, accesso consentito a massimo 30 persone contemporaneamente;
2. **CIMITERO DI IATRINOLI** ingresso dal solo ingresso principale pedonale, accesso consentito a massimo 15 persone contemporaneamente;

L'accesso è consentito, con le limitazioni di cui al punto precedente, esclusivamente ai cittadini che indossano la mascherina;

Dovrà essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

Ciascuna persona potrà trattenersi all'interno delle aree cimiteriali per un tempo massimo di 30 minuti, al fine di consentire un ampio accesso da parte della cittadinanza.

È consentita la presenza di una sola persona per cappella.

Si invitano gli utenti al rispetto delle norme richiamate in premessa nonché di tutte le prescrizioni sopra riportate, rappresentando fin da ora che, qualora dovesse riscontrarsi il mancato rispetto delle stesse, saranno adottati i provvedimenti consequenziali.

Durante le operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazioni l'accesso è consentito esclusivamente al personale preposto ai servizi funerari, ai ministri di culto e ai familiari, fino ad un massimo di 15 persone e sempre che vengano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti punti (uso di mascherine e distanza interpersonale di almeno 1 metro).

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente disposizione all'albo pretorio on line, sul sito Istituzionale del Comune, nonché agli ingressi dei sopra detti Cimiteri comunali;

2. la trasmissione della presente a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- Commissario straordinario del Comune di Taurianova;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova;
- Comando Stazione Carabinieri di Taurianova;
- Comando di Polizia Municipale;
- al Responsabile del Servizio n. 1 - Opere Pubbliche e Servizi Manutentivi di questo Settore;
- al Responsabile del Servizio n. 2 – Servizi Cimiteriali di questo Settore;

TAURIANOVA, LI 5 MAGGIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
arch. Antonino Bernava

Documento firmato digitalmente in conformità al DPCM 30.03.2009 e Delib. CNIPA 45/2009

- 2 -